



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23/04/2015

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007-2013 21 aprile 2015, n. 87

Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007-2013. Misura 214 Azione 7 "Tutela della biodiversità animale"
Presentazione domande di pagamento - campagna 2015 - prosecuzione impegni - Bandi 2012 e 2013.

Il giorno 21/04/2015, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

Il Direttore di Area nella sua qualità di
Autorità di Gestione PSR Puglia 2007/2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2008) 737 del 18/02/2008, di approvazione del PSR della Regione Puglia 2007-2013 così come modificata dalla decisione della Commissione C (2010)1311 del 05/03/2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/ 2010 recante l'approvazione del PSR della Regione Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n. 93 del 26/05/2010);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2012) 9700 del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del

18/02/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/07/2011 che modifica il Reg. (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un Quadro per l'Azione Comunitaria in materia di Acque;

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, ed in particolare l'art. 88, che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi, nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio anteriormente al 01/01/2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 e n.73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per quanto concerne l'anno 2014;

VISTO il Regolamento (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12/04/2013 che modifica il Reg. (CE) n.1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6513 del 18/11/2014 relativo alle Disposizioni nazionali del applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 162 del 12/01/2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei Pagamenti Diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”;

VISTA la Legge Regionale Puglia n. 28 del 26/10/2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 concernente “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

VISTO il Regolamento Regionale Puglia n. 28 del 22/12/2008 recante modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17/10/2007;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 48 del 6 aprile 2012 con la quale è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 339 del 14 novembre 2012 recante l’approvazione dell’elenco delle domande ricevibili e non ricevibili;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 58 del 21 marzo 2013 con la quale è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 388 dell’8 ottobre 2013 recante l’approvazione dell’elenco delle domande ricevibili e non ricevibili;

VISTA la Circolare AGEA n. 23 del 31/03/2015 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2015”.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

autorizzare la presentazione mediante il Portale Sian, delle domande di pagamento per la Misura 214 ? Azione 7 ? campagna 2015? prosecuzione impegni assunti nel 2012 e 2013, secondo quanto stabilito dalla circolare Agea 31 Marzo 2015 n.23.

Le modalità procedurali ed i termini per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2015 sono di seguito illustrate:

a) Novità per le Domande di Aiuto/Pagamento Campagna 2015.

1. Piano di coltivazione - L’articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l’aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l’effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015.

2. Clausola di revisione ai sensi dell’art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i - Ai sensi dell’art. 46 del

Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020. Il beneficiario avrà la facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consentirà di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

b) Modalità di presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare secondo le disposizioni fissate dall'OP Agea.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnia in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

Le domande di aiuto/pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite dei soggetti accreditati, secondo le specifiche del Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

La domanda di aiuto/pagamento potrà essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURP.

I termini per il rilascio informatico della Domande di Aiuto/Pagamento, come stabilito dalla Circolare AGEA relativa alla campagna 2015, sono così fissati:

c) domande di Aiuto/Pagamento iniziali: 15 maggio 2015;

d) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 1 giugno 2015;

e) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di aiuto/pagamento iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

f) Termini di Presentazione per le comunicazioni di Ritiro (Ritiro totale) e di Recesso (Clausola di revisione) delle Domande

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande. Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al 9 giugno 2015.

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, è possibile rinunciare all'impegno, assunto ai sensi degli artt. 39 e 40 del reg. 1698/2005, a seguito della mancata accettazione della variazione degli impegni dovuta alle modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

stabilire che dovranno pervenire agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio le domande cartacee, debitamente firmate e corredate dei relativi allegati, qui di seguito elencati:

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Registro di stalla come riportato in BDN alla data di rilascio della domanda di conferma;
- Certificazione dell'Associazione Allevatori che attesta un indice di fecondità annua pari allo standard di razza, relativamente alle sole razze ovicaprine allevate;
- Certificazione che attesti l'iscrizione al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico dei capi oggetto di aiuto (con relativa matricola).

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 luglio 2015 agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura (U.P.A.) competenti per territorio in plico chiuso, riportante il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Ufficio Provinciale Agricoltura di _____

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Domanda n. _____ anno 2015

Asse II - Misura 214 - Az. 7 - "Tutela della biodiversità animale";

stabilire che con successivo provvedimento saranno definite le modalità di apertura dei plichi in presenza del titolare della domanda o di un suo delegato;

stabilire che, ai sensi di quanto previsto al punto 13 del Bando DAG n. 48/2012, è consentito un aumento del numero di UBA oggetto di aiuto entro i limiti della disponibilità finanziaria nel corso del quinquennio. Le UBA aggiunte rispetto alle iniziali, sono soggette agli stessi impegni ed obblighi di cui al paragrafo 6 dello stesso Bando;

dare atto che, ai sensi di quanto previsto nella scheda di misura, deve essere garantita una adeguata gestione del pascolo mantenendo un carico di bestiame compreso tra 0,2 e 0,8 UBA/ha.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla

Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013

DETERMINA

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

di autorizzare la presentazione mediante il Portale Sian, delle domande di pagamento per la Misura 214 ? Azione 7 ? campagna 2015? prosecuzione impegni assunti nel 2012 e 2013, secondo quanto stabilito dalla circolare Agea 31 Marzo 2015 n.23.

Le modalità procedurali ed i termini per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2015 sono di seguito illustrate:

g) Novità per le Domande di Aiuto/Pagamento Campagna 2015.

3. Piano di coltivazione - L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015.

4. Clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i - Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020. Il beneficiario avrà la facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consentirà di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

h) Modalità di presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare secondo le disposizioni fissate dall'OP Agea.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnia in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

Le domande di aiuto/pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite dei soggetti accreditati, secondo le specifiche del Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

La domanda di aiuto/pagamento potrà essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURP.

I termini per il rilascio informatico della Domande di Aiuto/Pagamento, come stabilito dalla Circolare AGEA relativa alla campagna 2015, sono così fissati:

i) domande di Aiuto/Pagamento iniziali: 15 maggio 2015;

j) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 1 giugno 2015;

k) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di aiuto/pagamento iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

l) Termini di Presentazione per le comunicazioni di Ritiro (Ritiro totale) e di Recesso (Clausola di revisione) delle Domande

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al 9 giugno 2015.

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, è possibile rinunciare all'impegno, assunto ai sensi degli artt. 39 e 40 del reg. 1698/2005, a seguito della mancata accettazione della variazione degli impegni dovuta alle modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

di stabilire che dovranno pervenire agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio le domande cartacee, debitamente firmate e corredate dei relativi allegati, qui di seguito elencati:

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- Registro di stalla come riportato in BDN alla data di rilascio della domanda di conferma;

- Certificazione dell'Associazione Allevatori che attesta un indice di fecondità annua pari allo standard di razza, relativamente alle sole razze ovicaprine allevate;

- Certificazione che attesti l'iscrizione al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico dei capi oggetto di aiuto (con relativa matricola).

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 luglio 2015 agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura (U.P.A.) competenti per territorio in plico chiuso, riportante il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Ufficio Provinciale Agricoltura di _____

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Domanda n. _____ anno 2015

Asse II - Misura 214 - Az. 7 - "Tutela della biodiversità animale";

di stabilire che con successivo provvedimento saranno definite le modalità di apertura dei plichi in presenza del titolare della domanda o di un suo delegato;

di stabilire che, ai sensi di quanto previsto al punto 13 del Bando DAG n. 48/2012, è consentito un aumento del numero di UBA oggetto di aiuto entro i limiti della disponibilità finanziaria nel corso del quinquennio. Le UBA aggiunte rispetto alle iniziali, sono soggette agli stessi impegni ed obblighi di cui al paragrafo 6 dello stesso Bando;

di dare atto che, ai sensi di quanto previsto nella scheda di misura, deve essere garantita una adeguata gestione del pascolo mantenendo un carico di bestiame compreso tra 0,2 e 0,8 UBA/ha.

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

di dare atto che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
- il presente atto, composto da n° 9 facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

L'autorità di Gestione del PSR 2007-2013

Dr. Gabriele Papa Pagliardini
